

LaScala



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

I Tribunali di Monza e Alba riconoscono il diritto del creditore soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare a partecipare ai riparti precedenti

Maggio 2011

www.iusletter.com

Il Team che si occupa di diritto fallimentare all'interno dello Studio La Scala ha ottenuto negli scorsi giorni due sentenze favorevoli di particolare interesse per tutti coloro che si occupano di revocatorie fallimentari.

Come noto, la legge fallimentare riconosce al convenuto soccombente nell'ambito dei giudizi di revocatoria fallimentare (o, comunque, al soggetto che, a seguito delle contestazioni ricevute dalla procedura fallimentare, abbia pagato, ancorchè in via transattiva, un importo a saldo e stralcio) il diritto di essere ammesso al passivo, in via chirografaria, per la somma versata in restituzione.

Tale diritto viene espressamente riconosciuto dall'art. 71 l.f. nella formulazione originaria e dall'art. 70 l.f. nella versione attualmente in vigore a seguito delle novelle legislative.

Fermo restando il riconoscimento del diritto ad essere ammesso al passivo in capo al convenuto soccombente che abbia versato la somma a seguito di sentenza sfavorevole (vi sono alcuni, isolati, precedenti giurisprudenziali di merito che negano la sussistenza di tale diritto solo in capo a colui che ha effettuato il pagamento in favore della procedura in forza di un accordo stragiudiziale e non a seguito dell'emissione di una sentenza di condanna), decisamente più discusso era il diritto del medesimo creditore a partecipare agli eventuali riparti precedenti, disposti a favore dei creditori chirografari.

Infatti, l'art. 112 l.f. , recentemente modificato ma non, nella sostanza, nella parte che qui assume rilievo, prevede il diritto del creditore "tardivo" a prelevare le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni solo laddove vi sia una causa legittima di prelazione ovvero ove il ritardo sia dipeso da cause ad esso non imputabili.

In tale contesto, normativo e giurisprudenziale, si collocano le menzionate sentenze.

In particolare:

- il Tribunale di Monza, con sentenza n. 830/2011, emessa dal Collegio presieduto dalla Dott.ssa Paluchowski, relatore Dott. Buratti, ha riconosciuto il diritto della Banca soccombente nel giudizio di revocatoria di prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che le sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni riconoscendo che il ritardo nella proposizione della domanda tardiva non fosse ad essa imputabile quantomeno in relazione al riparto precedentemente effettuato, tenuto conto che lo stesso era stato disposto circa tre anni prima della notifica dell'atto di citazione in revocatoria;

- il Tribunale di Alba, con sentenza n. 151/2011, emessa dal Collegio presieduto dal Dott. Bochicchio, relatore Dott. Bottallo, ha, invece, riconosciuto il medesimo diritto in capo alla Banca che aveva precedentemente definito in via transattiva il giudizio di revocatoria fallimentare promosso dal fallimento, evidenziando come l'imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda non sussistesse in ragione del fatto che: 1) il giudizio era stato definito transattivamente, senza, quindi, alcun riconoscimento della fondatezza della domanda; 2) che la transazione era stata conclusa per un importo considerevolmente minore rispetto al petitum iniziale; 3) che non è stata fornita alcuna prova del fatto che il fallimento abbia formulato nel corso del giudizio ipotesi transattive non accettate dal convenuto, il quale, anzi, ha avanzato la proposta conciliativa che ha poi dato origine all'accordo transattivo.

Entrambe le pronunce hanno richiamato, nella propria motivazione, una recente sentenza di legittimità (Cass. n. 10578/2004) la quale aveva affermato il principio secondo il quale l'art. 71 l.f. non predeve, da un lato, un'ipotesi di accertamento ex lege della non imputabilità del ritardo nell'insinuazione al passivo per il creditore soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, ma, dall'altro, nemmeno il principio contrario (vale a dire la negazione tout court del diritto a partecipare ai riparti pregressi in capo al convenuto soccombente).

Sulla base di tale precedente, entrambi i Collegi hanno ritenuto necessario che si debba procedere ad un esame caso per caso anche in relazione alle domande ex art. 112 l.f. proposte dal soggetto che insinui tardivamente il proprio credito restitutorio.